

Domando intanto alla Commissione se accetta o respinge l'aggiunta proposta dall'onorevole Mussi ed altri, della quale ho dato lettura.

**BONGHI, relatore.** Gli onorevoli Mussi e compagni desiderano l'abrogazione esplicita d'un articolo della legge sulla stampa, d'un articolo della legge comunale-provinciale e di alcuni articoli del Codice penale.

La Commissione non può accettare questa proposta, e crede che, dietro a qualche sua dichiarazione, essi stessi non v'insisteranno.

Cominciamo dall'abrogazione degli articoli del Codice penale.

La Commissione è lungi dal credere che questi articoli del Codice penale si possano mantenere tali e quali in una legislazione definitiva del regno. È anche lungi dal credere che questi articoli, e soprattutto gli articoli 268, 269 e 270 del Codice penale, non richiedano una pronta disposizione della Camera. Gli onorevoli Mussi e compagni sanno...

**MUSSI.** Sappiamo.

**BONGHI, relatore...** e se non sanno, è bene che sappiano che gli articoli 268, 269, 270 del Codice penale non sono stati pubblicati in Roma; cosicchè per questa parte sarebbe già successo ciò che essi desiderano, ma sarebbe successo in un modo che certo non è conforme all'opinione loro. Se non che gli onorevoli sottoscrittori dell'emendamento debbono ricordare che la proposta di coteste modificazioni del Codice penale è stata fatta dal precedente ministro guardasigilli in un progetto di legge, e che su questo progetto di legge, come su di un altro sulla stampa, deve prossimamente riferire questa medesima Commissione per incarico che ne ha avuto dal Comitato.

Cosicchè gli onorevoli sottoscrittori vedono che la sede di questa loro proposta non è qui; ma quando questa legge speciale verrà ad essere discussa, allora vedranno che per una parte a questa loro proposta è già fatta ragione, cioè per quanto si riferisce agli articoli 268, 269 e 270.

In quanto agli altri articoli 185 e 189, la Commissione si propone di considerare anche questi articoli, e quando essa, dopo un maturo esame, venga nel parere di sopprimerli, ne proporrà l'abrogazione alla Camera.

Passiamo ora all'articolo 18 della legge sulla stampa.

Quanto a quest'articolo 18 della legge sulla stampa, davvero riescirebbe difficile alla Commissione d'intendere per qual ragione gli onorevoli Mussi e compagni ne propongono la soppressione.

Quest'articolo 18 dice: « Chiunque, con uno dei mezzi indicati nell'articolo 1, deridesse od oltraggiasse alcune delle religioni o culti permessi nello Stato, sarà punito col carcere estensibile a mesi sei, e con una multa estensibile a lire 500. »

Ora, quest'articolo 18 è una salvaguardia della libertà dei culti. Uno dei fondamenti principali, una

delle cautele principali per l'esercizio della libertà dei culti in un paese, è l'obbligo che la legge impone a ciascheduno di questi culti di rispettarsi a vicenda; cosicchè, colla soppressione dell'articolo, in luogo di giovare a questo rispetto reciproco dei culti, che, come diceva, è uno degli elementi principali per l'esercizio della libertà loro, si nuocerebbe ad esso, e si nuocerebbe anche a che s'introducano nel paese quelle abitudini le quali rendono questa libertà dei culti possibile, e via via capace di progredire.

Resta l'articolo 237 della legge comunale e provinciale; quest'articolo si riferisce alle spese di culto che sono obbligatorie per i comuni e che debbono rimanere obbligatorie insino a che non venga una legge la quale regoli le spese del culto. Ora, io non vedo perchè il legislatore, il quale ha sospeso qualunque deliberazione intorno a queste spese obbligatorie nel 1865, sino a che un'altra legge non avesse provveduto, oggi dovrebbe mutar criterio nella legge attuale, nella quale non abbiamo toccato nè punto nè poco la materia dell'amministrazione e della proprietà ecclesiastica, e non abbiamo neppure tentato di pareggiare le varie sostanze ecclesiastiche del regno; in questa legge, nella quale non abbiamo cercato di risolvere il problema altrimenti che nelle leggi del 1866 e del 1867, che ne hanno affidato la soluzione successiva al Fondo del culto. In queste leggi abbiamo appunto messo a carico della sostanza ecclesiastica le spese che in oggi gravano i bilanci del comune e dello Stato, appena che il Fondo del culto sia in grado di addossarsele. Io non vedo davvero perchè noi oggi, nè per quali speciali ragioni, dovessimo mutare questo complesso di criteri che ci hanno diretto nel fare la legge comunale e la legge sull'asse ecclesiastico. Io non vedo come e per quale ispirazione noi avessimo a dover portare così grave dissesto e disordine in alcune amministrazioni, alle quali pure abbiamo dato affidamento di provvedere in un altro modo determinato che abbiamo punto deliberato di mutare.

La Commissione dunque non può acconsentire alle abrogazioni che gli onorevoli Mussi e compagni vogliono. Invece propone due abrogazioni esplicithe da aggiungere all'articolo invece di quelle dell'onorevole Mussi e compagni. Queste due abrogazioni esplicithe sono, l'una quella dell'articolo 10 del decreto, n° 5940, del 19 ottobre 1870, l'altra del concordato del 1818 rispetto alla Sicilia.

I deputati ricorderanno che in quel decreto è detto all'articolo 10: « è vietata l'introduzione, la vendita e la diffusione in Roma di giornali ed altri stampati pubblicati nelle altre italiane provincie od all'estero, in cui si contengano, ecc. » Sarebbe molto dubbio, se con un'abrogazione generale, come quella che è espressa nell'articolo 20, s'intenda abrogato quest'articolo 10, contro il quale non ripugna nessuna delle prescrizioni della presente legge, nessuna delle pre-